Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.53 del 27/11/2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. ARICO' SANTI E DELL'AVV. GIUSEPPINA SORRENTI A SEGUITO DI SENTENZA N. 67/14 A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 10:00, nella Sala delle adunanze ubicata presso gli uffici del Decentramento di Rometta Marea, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Presidente del consiglio	presente
CATANZARO MARIA	Consigliere	presente
SACCA' ROSA MARIA	Consigliere	presente
MAGAZU' ALBERTO	Consigliere	assente
CAVALLARO FRANCESCA	Consigliere	presente
DE GAETANO ANTONINO	Consigliere	presente
RIZZO FRANCESCO	Consigliere	assente
VISALLI PAOLA MARIA TINDARA	Consigliere	presente
BARBERA ANTONIO	Vice presidente del consiglio	presente
GIORDANO FRANCESCA ANTONELLA	Consigliere	presente
BERTE' PIETRO	Consigliere	assente
CICERO VINCENZO	Consigliere	presente
CIPRIANO MAURIZIO	Consigliere	presente
RUSSO FRANCESCO	Consigliere	presente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente

PRESENTI: 12 **ASSENTI: 3**

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Catanzaro Maria, De Gaetano Antonino, Cipriano Maurizio.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. ARICO' SANTI E DELL'AVV. GIUSEPPINA SORRENTI A SEGUITO DI SENTENZA N. 67/14 A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g., dando lettura dell'oggetto e del dispositivo della proposta presentata dal Sindaco.
Al termine della lettura, chiede la parola il Cons. Catanzaro, che fa rilevare che nella proposta viene citata una nota con cui è pervenuto il parere dell'Avv. Pavasili e chiede perché non era agli atti e se è possibile averne copia.
Il Presidente del Consiglio dà lettura della predetta nota assunta al prot. n. 10604 dell' 11/09/2014.
Interviene il Cons. Saija, il quale fa presente che quello dei debiti fuori bilancio è un argomento che questo Consiglio si ritroverà spesso a dover affrontare, e costituisce una costante; nel caso specifico, il debito scaturisce da una sentenza esecutiva alla quale non era il caso di opporsi e, al riguardo, il parere rilasciato dall'avv. Pavasili è abbastanza chiaro. Quindi, si rivolge alla collega Catanzaro alla quale chiede per quale motivo non si poneva il problema nel 2011 e vedere se era opportuno pagare subito una somma più esigua anziché instaurare un contenzioso che ha portato a pagare una somma più rilevante. Afferma che oggi i ruoli si sono invertiti e ci si trova a deliberare su un debito fuori bilancio in cui l'attuale Amministrazione non c'entra niente, un debito sorto nel 2011, scaturito da una sentenza e che si deve pagare. La collega Catanzaro ricorderà che, in passato, egli stesso e il Presidente Cordaro, nello specifico, hanno mantenuto il numero legale per consentire l'approvazione dei debiti fuori bilancio e non creare altri danni all'Ente. Oggi, il problema di una Maggioranza che sostiene queste proposte non c'è, per cui preannuncia che il gruppo "Vivi Rometta" voterà in maniera compatta per l'approvazione di tale proposta. Negli anni addietro, essi stessi contestavano che i debiti fuori bilancio non erano mai sostenuti dalla Maggioranza, ma erano consapevoli della responsabilità che si assumevano in quanto sapevano che del mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio sarebbero stati chiamati a rispondere i Consiglieri e non già coloro che li avevano provocati. Conclude il suo intervento facendo presente che ci sono argomenti che tiene ad approfondire e che auspica che quanto prima si chiuda il capitolo dei debiti fuori bilancio e che vengano posti al vaglio del Consiglio Comunale tutti quelli giacenti sulle scrivanie. Infine dice che è impensabile e fuori di luogo che una Amministrazione possa produrre 70-80 debiti fuori bilancio, che sono fatti eccezionali dovuti o a sentenza, come nel caso specifico, o a eventi imprevedibili. Perciò parla di spensieratezza amministrativa se non di qualcosa di più grave.
Constatato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio invita i colleghi Consiglieri a voler procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto presentata dal Sindaco;
Accolto l'invito del Presidente;
Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Consiglieri Catanzaro, Cicero e Giordano), espressi per alzata di mano dai 12 (dodici) Consiglieri presenti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione 69 del 23/09/2014 inerente l'oggetto e che, compiegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
A questo punto il Presidente del Consiglio propone di procedere a votazione per l'immediata esecutività della deliberazione adottata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In accoglimento della proposta del Presidente;
con separata votazione che ha riportato il medesimo risultato di cui sopra

DELIBERA

Di dichiarare **immediatamente esecutiva** la presente deliberazione.

Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 69 del 23/09/2014

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. ARICO' SANTI E DELL'AVV. GIUSEPPINA SORRENTI A SEGUITO DI SENTENZA N. 67/14 A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 31 ottobre 2011, prot. n. 15991, è stato notificato a questo Ente un atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Rometta, promosso dall'Avvocato Giuseppina Sorrenti in rappresentanza del Sig. Aricò Santi, per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro avvenuto in data 13.04.2011 in Piazza S. Antonio a Rometta;

Che il Comune si è costituito regolarmente in giudizio;

Che il giudizio è stato definito con Sentenza n. 67/2014 con la quale il Comune di Rometta, ritenuto responsabile in ordine al verificarsi del fatto dannoso, è stato condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.925,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, € 535,00, più IVA e C.P. se corrisposti, per spese di C.T.U., ed € 1.204,00 per spese legali più I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

Che, in merito all'opportunità o meno di proporre appello avverso la summenzionata sentenza veniva chiesto un parere legale all'Avv. Antonella Pavasili;

Che con nota prot. n. 10604 del 11.09.14 l'Avv. Pavasili ha rappresentato la non opportunità alla proposizione di un atto di Appello avverso la summenzionata sentenza suggerendo la tempestiva predisposizione di tutti gli atti necessari al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla legge anche al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa;

Che con note prot. n.ro 8584 e n.ro 8585 del 28.07.14 il legale di controparte, Avv. Sorrenti, notificava al Comune la sentenza in forma esecutiva allegando la nota spese delle somme dovute quantificate in complessivi € 5.498,16 (di cui € 3.972,58 a titolo di risarcimento danni ed € 1.525,58 a titolo di spese legali);

Che da tale cifra occorre decurtare l'importo di € 200,00 necessario per la registrazione Sentenza in quanto il Comune ne ha già disposto il pagamento;

Che pertanto la somma da corrispondere risulta essere di € 5.298,16;

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.56 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL;

PROPONE

1 **Prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2 **Riconoscere** ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio nascente dalla Sentenza n. 67/14 emessa dal Giudice di Pace di Rometta per l'importo di €. 5.298,16;
3 **Dare atto** che dalla nota spese prot. n.ro 8584 del 28.07.14 è stata decurtata la somma di € 200,00 necessaria per la registrazione della Sentenza in quanto il Comune ne ha già disposto il pagamento;
4 **Finanziare** l'onere derivante dal presente provvedimento, con imputazione al codice 1010203 del bilancio 2014 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi,etc.";
5 **Dichiarare** il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento della somma in parola per evitare ulteriore aggravio di spesa;
6 **Trasmettere** copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giunta Maria

IL RESP. A.S.A.
Comm. Rosario Giunta

IL PROPONENTE

Il Sindaco
Avv. Nicola Merlino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. ARICO' SANTI E DELL'AVV. GIUSEPPINA SORRENTI A SEGUITO DI SENTENZA N. 67/14 A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 24/09/2014

Il responsabile dell'Area
Rosario Giunta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 30/09/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

N. 67/14 Sent.
N. **477/2011** R.A.C.
N. 367/14 Cronologico
N. 33/14 Repertorio
Comunicazioni.....

8584

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

Il Giudice di Pace di Rometta Avv. Salvatore Costantino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 477/2011 R.G. promossa da

ARICO' SANTI, C.F. RCASNT70E21F206R, nato a Milazzo (ME) il 21.05.1970, residente in Rometta, via Nazionale, n. 4, ed ivi elettivamente domiciliato in via Nazionale, n. 419, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Sorrenti, che lo rappresenta e difende per procura in atti.

Attore

CONTRO

COMUNE DI ROMETTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Maria Giunta, responsabile dell'Ufficio Contenzioso dell'Ente.

Convenuto

Avente ad oggetto: Risarcimento danni.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato Aricò Santi conveniva in giudizio il Comune di Rometta per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni alla persona patiti in data 13.04.2011, alle ore 20,00 circa. Precisava che, mentre percorreva a piedi la Piazza S. Antonio, adiacente la chiesa parrocchiale di Rometta Marea, cadeva rovinosamente a terra a causa del cedimento e/o rottura di diverse mattonelle. Precisava che subito dopo il sinistro si era

recato a casa per distendersi a letto, ma durante la notte constatava che i dolori alla caviglia ed al piede destro diventavano sempre più insopportabili, per cui la mattina seguente si recava al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove gli veniva diagnosticato "*Trauma distorsivo contusivo caviglia e piede dx*", giusta certificazione medica che esibiva unitamente alle fotografie riproducenti il luogo del sinistro. Chiedeva la quantificazione dei danni riportati alla persona a mezzo c.t.u. medica e ne chiedeva la rifusione dall'Ente convenuto, tenuto alla manutenzione del marciapiede.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rometta, a mezzo di proprio funzionario, contestando la domanda attrice sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*.

La causa, istruita con produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medica, all'udienza del 06.05.2014, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note, veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Esaminati atti e verbali di causa, la domanda è fondata e va accolta.

Il teste Francesco Torre, che ha assistito al sinistro, ha confermato l'accadimento dello stesso con le modalità esposte nell'atto introduttivo, precisando che il marciapiede dissestato, non segnalato e scarsamente illuminato, era quello che riconosceva nelle foto prodotte da parte attrice. Ha precisato ancora che l'attore a seguito del sinistro accusava dolori alla caviglia destra e che nell'immediatezza si recava a casa con la moglie che, chiamata, era arrivata sul luogo.

Nessuna colpa può essere ascritta alla condotta dell'attore in base alle emergenze istruttorie.

Nella fattispecie, che evidenzia una situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale, riguardo alla quale l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode; per individuare la responsabilità dell'Ente convenuto si deve prescindere dalla presenza o meno della prova dell'insidia, pure fornita dall'attore, che è presupposto della responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., in quanto rileva quella speciale ex art. 2051 c.c., fondata sul rapporto oggettivo tra custode e cosa in custodia, nel quale il primo si accolla *ex lege* i rischi derivanti dalla

detenzione della cosa (giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, si cita per tutte Cass. n. 19653/2004).

Quindi avendo l'attore assolto all'onere della prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, non riscontrandosi alcun abnorme comportamento di esso attore e in assenza di prova contraria che possa escludere la responsabilità presunta del convenuto Comune di Rometta, va dichiarata la responsabilità esclusiva dello stesso in ordine al verificarsi del sinistro de quo, che, per l'effetto, va condannato al risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore stesso, come di seguito quantificati e liquidati.

Esaminata la consulenza tecnica di ufficio e la documentazione medica in atti, l'odierno decidente, condividendo le conclusioni del C.T.U. Dott. Carmelo Tatì, il quale ha riscontrato il nesso di causalità tra le lesioni ed il sinistro ed accertato la congruità delle spese mediche documentate, riconosce all'attore un grado di invalidità permanente pari a 2%, che, tenuto conto dell'età del danneggiato e della natura delle lesioni e valutate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite nella fattispecie dal medesimo, viene equitativamente quantificata in €. 2.000,00, nonché un periodo di invalidità temporanea al 100% di gg. 7 x €. 46,20 (valore giornaliero del triplo della pensione sociale), pari ad €. 323,40, un periodo di invalidità temporanea al 50% di gg. 15 x €. 23,10, pari ad €. 346,50, ed un periodo di invalidità temporanea al 25% di gg. 20 x €. 11,55, pari ad €. 231,00, più €. 25,00 per spese mediche documentate. Così complessivamente €. 2.925,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, più rimborso spese di c.t.u. per €. 535,00, con C.P. ed I.V.A. se corrisposti.

I danni sopra quantificati, ancorché debiti di valore, essendo soggetti a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiedono alcuna rivalutazione. Mentre gli interessi vanno riconosciuti dal momento della domanda, in quanto vanno a compensare la mancata disponibilità della somma, trattandosi di danno da ritardo nel risarcimento.

In base al principio della soccombenza il Comune di Rometta va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Giuseppina Sorrenti, procuratore distrattario dell'attore, che,

tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, vengono quantificate e liquidate in €. 1.204,00, di cui €. 104,00 per spese ed €. 1.100,00 per compensi, più C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rometta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aricò Santi, così provvede:

1. Dichiara la responsabilità del Comune di Rometta, per le causali in parte motiva, e, per l'effetto, lo condanna, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 2.925,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, più €. 535,00, con C.P. ed I.V.A. se corrisposti, per rimborso spese di c.t.u.;
2. Condanna il Comune di Rometta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'Avv. Giuseppina Sorrenti, procuratore distrattario dell'attore, delle spese di giudizio come sopra liquidate in €. 1.204,00, più C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge;

Così deciso in Rometta, addì 3/6/14

Il Giudice di Pace Coordinatore

(Avv. S. Costantino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rometta 6/6/14
IL CANCELLIERE
dr. Roberto CUCINOTTA

GIUDICE DI PACE DI ROMETTA (ME)

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato GIUSEPPINA SONNENTI
nell'interesse di PANTE ATTILIO
Rometta, lì 27/6/2014

F.to

E' copia conforme alla prima spedita in forma esecutiva.
Rometta, lì 27/6/2014

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppina Sorrenti
Via Mezzasalma, 10
98043 ROMETTA M. (ME)
Tel./Fax 090 9962422 - Cell. 329 3530061
Part. IVA 03021080837

GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

Nota spese dovute in virtù della Sentenza n. 67/14 del 03.06.2014 del Giudice di Pace di Rometta, avv. S. Costantino, esecutiva come per legge, apposta la formula esecutiva in data 27.06.2014 entro il termine dilatorio di 120gg a pagare

Sorte Capitale	€ 2.925,90
Interessi legali dal 31.10.2011 al 08.07.2014	€ 168,98
Competenze consulenza tecnica d'ufficio	€ 535,00
IVA 22% su € 535,00	€ 117,70
CP 4% su € 652,70	€ 26,10
Imposta di registro	€ 200,00
Diritti rilascio n. 2 copie esecutive sentenza	€ 12,90
Spese notifica Sentenza	€ 13,00
Totale complessivo da pagare	**€ 3.972,58**

Il tutto oltre gli interessi legali maturandi sino alla data di effettivo pagamento.

Rometta, 24 Luglio 2014

Avv. Giuseppina Sorrenti

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Cron. n. __0__/14_

Io sottoscritto Avv. Giuseppina Sorrenti del Foro di Messina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n. 218 del 11/12/2013, su procura del sig. Aricò Santi ho notificato la su estesa sentenza, inviandone copia conforme all'originale,

- al **COMUNE di ROMETTA,** nella persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Rometta P.zza Margherita, sede municipale, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76012050602-8 spedito dall'Ufficio Postale di Rometta n. 37104 in data 25/07/14

Avv. Giuseppina Sorrenti

COMUNE DI ROMETTA

14 OTT 2014

Prot. N. 11864

COMUNE DI ROMETTA
(Provincia di Messina)

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE NUMERO 11/20/2014

PARERE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

L'anno 2014 il giorno tredici (13) del mese di ottobre , alle ore 10,00, il revisore dei conti Rag. Roberto Ridi , nominato con delibera consiliare n. 29 del 04/07/2014, ha proceduto a redigere il presente parere alle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale :

1) Proposta n. 69 del 23/09/2014 Riconoscimento di Legittimità di Debito Fuori Bilancio in favore dei Sig. Arico' Santi e dell'Avv. Giuseppina Sorrenti a seguito di sentenza n. 67/14, a norma dell'Art. 194 comma 1^ Lett. a) D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) ;

L'organo di revisione dà atto di avere ricevuta in data 10/10/2014 con Prot. 11862 , la seguente documentazione :

- Proposta di deliberazione del C.C. come appresso specificata ;

redige il seguente parere .

Proposta n .69 del 23/09/2014

Preso atto che la relativa proposta di riconoscimento porta il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del RAEF .

L'organo di revisione preliminarmente verifica la natura del debito fuori bilancio constatando che lo stesso è conseguente ai danni riconosciuti al sig. Arico' Santi in occasione di un sinistro avvenuto in data 13.04.2011 in Piazza S. Antonio a Rometta **giusto Sentenza n. 67/2014** emessa dal Giudice di Pace di Rometta con la quale il Comune di Rometta è stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 5.498,16 .

In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ha verificato che risulta impegnato l'intervento di spesa 1010203 Cap. 1058 del Bilancio di Previsione 2014.

Inoltre dalla documentazione prodotta si rileva che il debito risulta collocato **all'art.194 c.1 lett. a)** del TUEL

****

Per quanto sopra relazionato, l'organo di revisione ritiene di segnalare in questa sede la circostanza che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio **derivante da sentenza esecutiva (Lett.a)** non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Pertanto si evidenzia l'opportunità che il medesimo atto di riconoscimento, sia accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

Inoltre è opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

Orbene per quanto sopra detto e considerata :

Visto l'art. 194 del Tuel

Visto l'art. 239 del Tuel ;

Visto l'art. 82 del regolamento di contabilità ;

Visto anche la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio

Considerato Il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal funzionaro addetto;

Considerato Il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari ;

L'ORGANO DI REVISIONE
ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, ***PARERE FAVOREVOLE***, al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio di cui alla proposta :

n. 69 del 23/09/2014;

L'organo di revisione suggerisce agli Organi Competenti di dare priorità al pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione stessa dei pagamenti, la cui conseguenza è l'originare ulteriori debiti fuori bilancio.

L'Organo di revisione invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, a compiere tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità, effettuando ove necessario le conseguenti azioni di rivalsa.

Si dispone che il presente atto sia allegato alla documentazione del caso, e sia trasmesso agli organi ed uffici di cui all'art. 81 c. 3 del reg. di contabilità.

Rometta 13/10/2014

Firma
(Il Revisore dei Conti)
(Rag. Roberto Ridi)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Maria Catanzaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;

☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/12/2014 , come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;

☒ E' divenuta esecutiva il 27/11/2014;

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

☒ Sarà trasmessa all'Area Amministrativa il 3/12/2014 per l'esecuzione.

Rometta lì 02/12/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento